

seguiti: o di incompatibilità, mentre i seggi che risulteranno vacanti in esito all'opzione tra un seggio proporzionale ed un seggio maggioritario dovranno essere assegnati ai candidati che hanno conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono alla medesima lista in cui si è verificata l'insufficienza di candidature. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata un'insufficienza di candidature. Gli altri seggi vacanti, non assegnati nella XIV legislatura per insufficienza dei candidati di una o più liste in tutte le circoscrizioni, devono essere ripartiti tra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4).

1. 13. Mastella, Ostilio.

(Limitatamente alla parte consequenziale).

Al comma 2, premettere il seguente periodo: All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: o di incompatibilità con le *seguiti*: o di incompatibilità o di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio maggioritario, mentre per gli

altri seggi vacanti per insufficienza dei candidati di una o più liste in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4).

1. 12. Mastella, Ostilio.

(Limitatamente alla parte consequenziale).

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati.

ART. 1.

1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale nazionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione nella quale inizialmente non è stato possibile attribuire il seggio ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo, il quale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del sesto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda con le medesime modalità di cui al sesto, settimo ed ottavo periodo, nella circoscrizione individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo ».

2. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo ».

3. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Mascia, Leoni, Franceschini, Boato, Pisicchio, Rizzo, Intini, Marone, Bressa, Brugger.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. — 1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di volere distinguere tali candidature. I partiti e gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali si intendono formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione ».

2. Al quarto comma dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « Ai fini di cui al terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui al quarto comma ».

3. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 ».

4. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « L'Ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti o gruppi politici facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale ».

ART. 2. — 1. Al numero 2) dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei manifesti in spazi immediatamente contigui; a tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale procede ad un primo sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate

al medesimo candidato è considerato come un'unica lista; stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle schede e nel manifesto, l'Ufficio procede ad un nuovo sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione nelle schede e nel manifesto; nei manifesti elettorali sotto il contrassegno di ciascuna lista collegata ad un candidato nel collegio uninominale è riportato, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato uninominale collegato ».

2. Al secondo comma dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di collegamento di una lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla sinistra del contrassegno della lista sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi dei relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati nella scheda all'interno dello stesso rettangolo ».

1. 2. Leoni, Franceschini, Boato, Mascia, Rizzo, Pisicchio, Intini, Marone, Bressa, Brugger, Realacci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e suc-

cessive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 85, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ». All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto periodo ».

3. Nella XIV legislatura, in deroga alla disciplina introdotta dal comma 1:

a) i seggi, che si renderanno vacanti in esito all'opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio maggioritario, dovranno essere assegnati ai candidati che hanno conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che appartengono alla medesima lista in cui si sia verificata insufficienza di candidature. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata l'insufficienza di candidature;

b) i seggi che si renderanno vacanti a seguito di dimissioni, morte o decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, saranno attribuiti proclamando eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato.

1. 11. Mastella, Ostillio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti, non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 85, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Il deputato, che in esito all'opzione di cui al comma 1 risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ». All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto periodo ».

3. Nella XIV legislatura, in deroga alla disciplina introdotta dal comma 1, solo i seggi che si renderanno vacanti a seguito di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio uninominale, di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, saranno attribuiti proclamando eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la

propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato.

1. 10. Mastella, Ostillio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto periodo ».

1. 3. Boato, Leoni, Franceschini, Mascia, Intini, Rizzo, Pisicchio, Marone, Bressa, Brugger.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il n.1) è aggiunto il seguente:

« 1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi politici organizzati

secondo quanto dispone l'articolo 84, comma 1, decimo periodo; ».

1. 14. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

1. 4. Franceschini, Leoni, Boato, Mascia, Intini, Rizzo, Pisicchio, Marone, Bressa, Brugger.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti, non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: « quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo » con le seguenti: « , quinto e sesto periodo ».

1. 5. Boato, Franceschini, Leoni, Mascia, Rizzo, Intini, Pisicchio, Marone, Bressa, Brugger.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il presidente dell'Ufficio centrale nazionale fino a quarto periodo, il quale con le seguenti: l'Ufficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non è stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature; l'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione

ponendo tali circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei resti di cui all'ultimo periodo dell'articolo 83, comma 1, n. 4) ed assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo,

Consequentemente al medesimo comma:

al primo periodo, dopo le parole: l'ordine aggiungere la seguente decrescente;

al quarto periodo, sostituire le parole: del sesto con le seguenti: del settimo;

al quarto periodo sostituire le parole da: al sesto fino alla fine del comma con le seguenti: al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti.

Consequentemente al comma 2, sostituire le parole: e nono con le seguenti: nono e decimo.

1. 15. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

1. 6. Leoni, Mascia, Franceschini, Boato, Rizzo, Intini, Pisicchio, Marone, Bressa, Brugger.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: o di incompatibilità con le seguenti: o di incompatibilità, mentre i seggi che risulteranno vacanti in esito all'opzione tra un seggio proporzionale ed un seggio maggioritario dovranno essere assegnati ai candidati che hanno conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono alla medesima lista in cui si è verificata l'insufficienza di candidature. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata un'insufficienza di candidature. Gli altri seggi vacanti, non assegnati nella XIV legislatura per insufficienza dei candidati di una o più liste in tutte le circoscrizioni, devono essere ripartiti tra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4).

1. 13. Mastella, Ostillio.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successiva modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della

Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: o di incompatibilità con le seguenti: o di incompatibilità o di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio maggioritario, mentre per gli altri seggi vacanti per insufficienza dei candidati di una o più liste in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4).

1. 12. Mastella, Ostillio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni recate dalla presente legge si applicano a partire dalla XV legislatura.

1. 8. Mascia, Franceschini, Boato, Leoni, Pisicchio, Intini, Rizzo, Marone, Bressa, Brugger.

Al comma 3, sostituire le parole da: che si siano resi vacanti fino alla fine del comma con le seguenti: vacanti a seguito di dimissioni o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Tali disposizioni si applicano altresì in caso di morte verificatasi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1. 9. Anedda, Gamba, Nespoli, Pepe, Pezzella.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Ritardi nella definizione delle pratiche per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari)

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

ad oltre due mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta legge « Bossi-Fini », che si prefiggeva l'obiettivo di regolarizzare la posizione dei lavoratori extracomunitari, attraverso la presentazione, d'intesa con i datori di lavoro, del cosiddetto « kit per l'emersione », ben 679 mila domande sono state presentate alle prefetture di tutt'Italia;

a fronte dell'ingente mole di domande presentate si riscontrerebbero, a tutt'oggi, solo poche centinaia di convocazioni per la regolarizzazione (su 315.000 pratiche affluite presso gli uffici del Governo delle prime dieci città italiane, solo 2.231 sarebbero state concluse);

in particolare, nelle maggiori città meridionali, come Napoli e Bari, la situazione si presenterebbe particolarmente critica: a Napoli solo 200 pratiche sarebbero state evase a fronte delle 34 mila presentate e a Bari solo 37 su 6900;

l'origine di questa clamorosa inadempienza da parte degli organi preposti all'esecuzione delle disposizioni di legge sarebbe, oltre alla farraginosità del meccanismo legislativo, il fallimento del sistema elettronico di lettura delle domande, che non appare adeguato a fornire risposte attendibili;

stando alle stesse affermazioni dei funzionari delle prefetture, la lista di at-

tesa accumulata sarebbe tale da lasciar prefigurare tempi di attesa lunghissimi, addirittura decennali, se non saranno adottate misure tempestive ed interventi adeguati;

in questa situazione gli extracomunitari, che, in buona fede e con civismo più alto di quello che sta dimostrando la macchina burocratica ministeriale, hanno presentato domanda il 12 novembre 2002 con l'intento di regolarizzare la propria posizione, rischiano oggi di venire collocati in una condizione di pericoloso « limbo » giuridico, in qualche modo resi prigionieri dalla cosiddetta legge « Bossi-Fini », privati persino dei diritti di circolazione — poiché se uscissero per qualche urgente ragione dal nostro Paese non potrebbero più farvi rientro — e, in qualche caso, alla mercé assoluta di persone prive di scrupolo umanitario;

va considerato, infine, che secondo calcoli attendibili, le poste italiane avrebbero introitato con le pratiche per la regolarizzazione ben 350 milioni di euro, una cifra che, dunque, avrebbe potuto consentire l'adozione di tecnologie meno scadenti per lo smaltimento delle domande di regolarizzazione —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per porre fine a tale incresciosa e paradossale situazione, in cui i tentativi di regolarizzazione della propria posizione lavorativa da parte dei lavoratori extracomunitari, ai sensi della cosiddetta legge « Bossi-Fini », si ritorcono contro gli stessi richiedenti. (3-01855)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Partecipazione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio alle sedute della Camera dei deputati relative alle interrogazioni a risposta immediata)

BOCCIA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

il Governo nella XIII legislatura ha sempre rispettato l'articolo 135-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati e hanno risposto alle interrogazioni a risposta immediata in assemblea, secondo quanto previsto, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

lo strumento dell'interrogazione a risposta immediata in assemblea offre ai cittadini la possibilità di conoscere, per il tramite dei propri rappresentanti alla Camera dei deputati, l'attività del Governo ed allo stesso Governo offre l'occasione di fornire ai cittadini utili informazioni;

nella presente legislatura il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio dei ministri non partecipano alle sedute di interrogazioni a risposta immediata in assemblea —:

quali motivi siano alla base della decisione del Governo di non far rispondere alle interrogazioni a risposta immediata in assemblea il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e quali iniziative intenda assumere affinché si ponga fine alla negativa situazione.

(3-01856)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 3 – Costi sostenuti per i messaggi pubblicitari relativi alla riduzione del carico fiscale)

BENVENUTO, INNOCENTI, RUZ-
ZANTE, CENNAMO, COLUCCINI, DE
BRASI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI,

NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI.
— *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

nel corso della settimana dal 20 al 26 gennaio 2003 sono stati pubblicati su alcuni tra i maggiori quotidiani a diffusione nazionale messaggi pubblicitari del ministero dell'economia e delle finanze con i quali si ponevano in rilievo gli effetti di riduzione del carico fiscale che sarebbero stati determinati dalla legge finanziaria per il 2003;

i suddetti messaggi, pubblicati presumibilmente a pagamento, occupavano un'intera pagina dei quotidiani in questione;

il primo modulo della riforma fiscale, introdotto dall'articolo 2 della legge n. 289 del 2002, infatti, appare suscettibile di arrecare beneficio soltanto ad alcune categorie di contribuenti, mentre per la gran parte dei titolari di redditi medi risulta sensibilmente peggiorativo rispetto al trattamento tributario che sarebbe stato ad essi applicabile nel periodo di imposta 2003 in base alle previgenti disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, introdotte dalla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001);

in particolare, la cosiddetta « clausola di salvaguardia », prevista dal comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 289 del 2002, la quale consente ai contribuenti di applicare il regime vigente alla data del 31 dicembre 2002 per il calcolo dell'imposta dovuta, qualora esso risulti più favorevole di quello derivante dal medesimo articolo 2, è stata intesa dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 2/E del 15 gennaio 2003 nel senso che il contribuente può avvalersi dal regime relativo al periodo di imposta 2002 e non di quello, nettamente più favorevole, previsto per il 2003 dalla formulazione previgente del testo unico delle imposte sui redditi;

il bilancio di previsione 2003, di cui alla legge n. 290 del 2002, inoltre, reca all'unità previsionale relativa alla restituzione e ai rimborsi di imposta uno stan-

ziamento di 25,6 miliardi di euro, con una riduzione pari a circa 3,6 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2002;

tale consistente riduzione appare suscettibile di determinate ulteriori ritardi nel pagamento dei rimborsi di imposta Irpef e Irpeg arretrati, pari a circa 14 miliardi di euro, in evidente contrasto con l'impegno del Governo di procedere ai rimborsi arretrati relativi all'Irpef entro il 2005;

per tali ragioni, il contenuto dei messaggi pubblicati non sembra fornire un'esatta rappresentazione dell'impatto della legge n. 289 del 2002 sulla generalità dei contribuenti —:

quali importi siano stati pagati dal ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione dei suddetti messaggi pubblicitari e quali iniziative intenda adottare per garantire l'integrale e tempestivo pagamento dei rimborsi di imposta arretrati. (3-01857)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 4 – Misure di prevenzione contro il terrorismo islamico)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

è stato lanciato l'allarme dal Governo circa l'esistenza di una violenza politica diffusa, capace di manifestarsi in una miriade di attentati e di gesti dimostrativi di bassa intensità;

le operazioni di polizia in Italia e nel resto d'Europa, condotte nei confronti di

immigrati islamici, sospettati di organizzare azioni terroristiche hanno riportato molti successi;

vi è il reale pericolo che, nel caso dello scoppio di un conflitto armato in Iraq, possa esserci una recrudescenza delle azioni terroristiche tramite una saldatura operativa tra gruppi islamici e organizzazioni eversive nazionali di stampo brigatistico;

vi è un crescente numero di centri islamici in fase di progettazione sul territorio nazionale, come nei casi di Colle Val d'Elsa (provincia di Siena) e di Carmagnola (provincia di Torino), progetto quest'ultimo da oltre 15 miliardi di vecchie lire, relativo alla costruzione di una non ben definita « città di Allah »;

è risultato che in altri Paesi la costruzione di moschee e centri islamici sia stata finanziata da organizzazioni islamiche eversive —:

quali misure di prevenzione il Governo intenda adottare per vigilare ed eventualmente impedire la costruzione di quei centri islamici capaci di alimentare ulteriormente le problematiche di sicurezza e di ordine pubblico evidenziate in questi giorni. (3-01858)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 5 – Misure per fronteggiare l'emergenza causata dalle precipitazioni atmosferiche in Puglia, Molise e Abruzzo)

ANTONIO LEONE, ARACU e GIANFRANCO CONTE. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

le eccezionali precipitazioni che hanno duramente colpito una vasta area del versante adriatico della penisola, ricompresa in tre diverse regioni (Puglia, Molise ed Abruzzi), hanno arrecato pesanti disagi alle popolazioni e gravi danni alle infrastrutture pubbliche ed ai beni dei privati cittadini;

le frane, gli smottamenti e, soprattutto, i vasti allagamenti hanno arrecato danni molto rilevanti alle attività agricole, industriali, commerciali ed artigianali, oltre che alle abitazioni civili, ponendo in grave crisi territori vasti e popolosi —

quali misure siano state adottate per fronteggiare l'emergenza nelle regioni citate e quali ulteriori interventi si intendano porre in essere per riparare le infrastrutture pubbliche, risarcire adeguatamente i danni ai privati cittadini e per consentire una rapida ripresa dell'attività di tutti i settori produttivi messi in grave crisi dagli eventi alluvionali predetti.

(3-01859)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 6 – Messa in mobilità dei lavoratori della Marzotto di Manerbio)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

sono state avviate le procedure per la messa in mobilità per tutte le lavoratrici e i lavoratori della Marzotto di Manerbio, in provincia di Brescia: l'intenzione della società è di chiudere definitivamente il sito produttivo;

questo comporterebbe un'ulteriore perdita per il nostro Paese nel campo della produzione tessile;

sull'area su cui sorge lo stabilimento di Manerbio si profila il pericolo di speculazioni;

una recente riunione tenutasi presso il ministero delle attività produttive in data 9 gennaio 2003, di cui la stampa ha dato notizia, alla quale però erano assenti le organizzazioni sindacali, non ha prodotto cambiamenti di atteggiamento dell'azienda e il termine per la procedura di cui sopra è fissato per il 7 febbraio 2003 —

cosa il Governo intenda fare per salvaguardare la continuità della produ-

zione e dell'occupazione e se non ritenga necessaria e urgente l'apertura di un tavolo nazionale, con la presenza dell'azienda e delle organizzazioni sindacali nazionali e locali, al fine di ridiscutere il piano industriale per evitare soluzioni traumatiche e negative in un settore già provato da diverse crisi. (3-01860)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 7 – Ristrutturazione aziendale della Nuova Cisa Srl)

TANZILLI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Frosinone sta vivendo una forte crisi economica ed occupazionale cui si è aggiunta la crisi che ha investito la Fiat e, conseguentemente, lo stabilimento di Cassino;

non meno importante, quanto a impatto occupazionale, risulta essere la situazione in cui versa la «Nuova Cisa s.r.l.», opificio cartotecnico, la cui ristrutturazione aziendale, iniziata negli anni compresi tra il 1987 e il 1993, finanziata dallo Stato attraverso l'Isveimer prima e l'Agensud in seguito, non ha prodotto gli effetti sperati;

l'opificio in questione sembra che sia in procinto di chiudere la propria attività, con il pericolo concreto per le maestranze di perdere il posto di lavoro —

se siano stati effettuati controlli volti a verificare che il finanziamento pubblico concesso all'azienda in questione sia stato effettivamente utilizzato per la ristrutturazione aziendale. (3-01861)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 8 – Recenti casi di meningite verificatisi in Lombardia)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRI-

GUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

i casi di meningite nei mesi di novembre e dicembre 2002 in alcuni comuni della Lombardia hanno creato notevole allarme tra la popolazione di tutto il Paese;

per la meningite, fortunatamente divenuta ormai rara, non è più previsto il vaccino obbligatorio a carico del servizio sanitario nazionale e sono, quindi, pochissime le persone vaccinate contro questo grave male;

a seguito dei casi riscontrati in Lombardia, sul territorio regionale è stata predisposta una campagna di diecimila vaccinazioni, rispetto alla quale la regione sopporterà le spese per il prodotto immunizzante, mentre la somministrazione del vaccino sarà effettuata a spese dei cittadini che ne facciano richiesta —:

quali notizie il Ministro interrogato sia in grado di fornire sull'effettiva consistenza o assenza di un pericolo di epidemia e sull'eventuale estensione in altre regioni di casi quali quelli verificatisi in Lombardia, se e quali provvedimenti intenda assumere, di concerto con le regioni, al fine di prevenire la diffusione della malattia e se non ritenga opportuno disporre una campagna d'informazione e sensibilizzazione in ambito nazionale, al fine di rendere possibile la tempestiva individuazione di eventuali ulteriori casi di malattia e il tempestivo intervento delle strutture mediche preposte. (3-01862)

(28 gennaio 2003)

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Episodi di intimidazione nei confronti dei giovani del centro culturale Il barattolo di Pavia)

A) Interrogazioni

CAPITELLI, RUZZANTE e QUARTIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Pavia, domenica 13 ottobre 2002, è accaduto un grave episodio di intimidazione e violenza nei confronti dei giovani del centro culturale « Il Barattolo », perpetrato da un gruppo organizzato di persone che si richiamano all'ideologia nazista;

minacce e intimidazioni non sono un fatto nuovo, tanto che tra i giovani di Pavia serpeggia un clima di paura;

i personaggi che hanno agito domenica 13 ottobre 2002 sono ben noti alle forze di polizia —:

quali misure intenda adottare per la prevenzione di simili gravi fatti e se non ritenga di dover procedere allo scioglimento di gruppi pericolosi, che si rifanno ad un'ideologia incentrata sull'intolleranza, sulla discriminazione e sull'azione violenta, in aperto contrasto con i principi della Costituzione italiana e le disposizioni della cosiddetta « legge Mancino ».

(3-01490)

(16 ottobre 2002)

MASCIA e ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi Pavia è stata teatro di gravi episodi che hanno visto protagonisti gruppi *naziskin*;

il 13 ottobre 2002, una quarantina di *naziskin* ha assediato per due ore il centro sociale « Il Barattolo », dando vita a un picchetto contro la serata antifascista programmata in via dei Mille, con tanto di bandiere con croci celtiche e saluti romani;

stando alla cronaca riportata dal quotidiano *La Provincia pavese* (15 ottobre 2002), in quelle due ore si sono vissuti momenti di fortissima tensione. Nell'articolo si legge, tra l'altro: « Sono le tre del pomeriggio: il Barattolo è pieno di giovani (tra cui molte ragazze), che partecipano al laboratorio teatrale con un attore del *Living Theatre*, che ne uscirà poi sconcerato. Mentre dentro si fanno le prove, fuori arriva un folto gruppo di *naziskin*. Inconfondibili. Si parano davanti al cancello del « Il Barattolo ». Alcuni di loro bloccano l'uscita, arrotolando la catena tra le sbarre e chiudendo il lucchetto. Stendono sul cancello lo striscione nero inneggiante Ramelli (giovane di destra rimasto vittima negli anni '70), impedendo sia l'entrata, che l'uscita dal « Il Barattolo »;

dopo l'arrivo delle forze dell'ordine il cancello viene finalmente aperto, ma la loro presenza non basta ad impedire che un giovane del centro sociale subisca l'aggressione di un *naziskin*;

durante la festa cittadina di Liberazione del 2002 rappresentanti del Partito della rifondazione comunista locale hanno sporto formale denuncia contro ignoti che si sono introdotti nell'area della festa, disegnando sulla pedana da ballo una croce celtica;

in seguito alla denuncia le forze dell'ordine hanno pattugliato sistematicamente lo spazio riservato alla festa di Liberazione;

la sede del Partito della rifondazione comunista di Stradella e il circolo del Partito della rifondazione comunista di Pavia hanno più volte subito danneggiamenti —:

quali iniziative a tutela dell'ordine pubblico intenda adottare per impedire il ripetersi di questi gravi episodi, di cui sono protagonisti gruppi di estrema destra ispirati all'ideologia neonazista, che agiscono in aperto contrasto con la Costituzione e con la cosiddetta « legge Mancino »;

in particolare, ove fosse verificato dalla magistratura che tali gruppi si ispirano a ideologie fondate sull'intolleranza e sulla violenza, se non intenda procedere al loro scioglimento. (3-01558)

(5 novembre 2002)

(Sezione 2 – Iniziativa del comune di Casirate d'Adda relativa al passaggio di roulotte di nomadi)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

all'ingresso del paese di Casirate d'Adda, in provincia di Bergamo, è stato esposto un cartello stradale che fa divieto di passaggio e, quindi, di sosta ai nomadi con *roulotte*;

rispetto a siffatta iniziativa assunta dal comune vengono segnalate lagnanze, in forme alquanto civili, tra le quali quella di un'associazione *rom* di Pisa (Acer) in rappresentanza di una comunità di nomadi, che, con una lettera aperta di protesta inviata per conoscenza anche a istituzioni italiane, gruppi politici, associazioni di volontariato e cittadini, si è rivolta al sindaco di Casirate d'Adda domandando la rimozione del divieto in oggetto;

un divieto che limiti la circolazione a persone per il solo fatto della loro appartenenza ad un determinato popolo assume

carattere di estrema gravità sotto il profilo dei diritti civili e umani garantiti dal nostro ordinamento costituzionale —:

se la vicenda esposta possa configurare gli estremi per la rimozione del sindaco ai sensi dell'articolo 142 del testo unico degli enti locali.

(2-00408) « Duilio, Annunziata, Reduzzi, Castagnetti, Monaco, Boccia, Pasetto, Giachetti ».

(2 luglio 2002)

(Sezione 3 – Normativa relativa al potere degli enti locali di irrogare sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunali)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la prima sezione del Consiglio di Stato, con il parere 17 ottobre 2001, n. 885, ha pronunciato il seguente parere: « A seguito dell'intervenuta abrogazione — disposta dall'articolo 274 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 — dell'articolo 106 del vecchio testo unico 3 marzo 1934, n. 183 (il quale si poneva come norma primaria autorizzatrice del potere degli enti locali di irrogare sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti, stabilendo che, quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000), deve ritenersi che sia venuto meno il potere sanzionatorio in capo alle amministrazioni locali, in un contesto ordinamentale in cui, da un lato l'articolo 23 della Costituzione riserva alle legge ogni imposizione di prestazioni personali e patrimoniali, dall'altro l'articolo 1 della legge quadro 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), ribadisce, in coerenza con il dettato costituzionale, il principio di legalità e di

riserva legislativa, alla stregua del quale «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»;

l'articolo 106 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, svolgeva una funzione ineliminabile in un ordinamento come il nostro, strettamente informato al principio di riserva legislativa nell'ambito sanzionatorio, e la sua abrogazione ha effettivamente determinato un vuoto normativo, che va quanto più possibile tempestivamente colmato in sede normativa primaria, per due ragioni:

a) la prima, ovviamente, attiene alla necessità di non lasciare sguarnite di sanzione le violazioni delle norme regolamentari degli enti locali, che non siano altrimenti assistite da altre disposizioni legislative;

b) la seconda, del tutto opposta, attiene al pericolo che — in estrema ipotesi — le suddette violazioni si trovino ad essere «ri-penalizzate» in relazione al disposto dell'articolo 650 del codice penale, il quale, come è noto, sanziona penalmente l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità;

una volta infatti venuta meno la previsione della sanzione amministrativa, non potrebbe escludersi a priori l'operatività dell'articolo 650 del codice penale (non a caso ritenuto norma di estrema chiusura), il che risulta del tutto contraddittorio con le linee di depenalizzazione, che informano l'attuale sistema sanzionatorio, e conferma l'assoluta esigenza dell'intervento del legislatore;

con il citato parere, il Consiglio di Stato ha clamorosamente bocciato l'interpretazione relativa al permanere della potestà sanzionatoria degli enti locali, formulata dal ministero dell'interno con la propria risoluzione del 7 marzo 2001;

la risoluzione del 7 marzo 2001 del ministero dell'interno si palesava *ictu oculi* insostenibile e tentava, con forzature giuridiche, di assolvere il Governo dall'errore

commesso con l'abrogazione dell'articolo 106 del regio decreto 383 del 1934, a cui si sarebbe potuto porre riparo con un decreto-legge che eliminasse il vuoto normativo;

dopo un anno la situazione è rimasta purtroppo immutata, mentre, nel frattempo, sulla base dell'errato orientamento espresso dal ministero dell'interno, molti enti locali hanno modificato statuti e regolamenti, introducendo disposizioni sulle sanzioni amministrative, che, alla luce del parere della prima sezione del Consiglio di Stato, sono da considerarsi del tutto illegittime;

il parere del Consiglio di Stato non ha ricevuto l'adeguata pubblicità che avrebbe meritato, anche perché attestava l'inadeguatezza dell'interpretazione fornita dal ministero dell'interno del precedente Governo;

la situazione deve essere affrontata con determinazione ed urgenza dal Governo, tenendo conto della «assoluta esigenza dell'intervento del legislatore», affermata dalla prima sezione del Consiglio di Stato —

se non ritenga di dovere urgentemente intervenire, con lo strumento del decreto-legge, per eliminare il vuoto normativo generato dall'abrogazione dell'articolo 106 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, operata con il testo unico 18 agosto 2000, n. 267, vuoto che pone molti enti locali, fuorviati dall'interpretazione fornita con la risoluzione del 7 marzo 2001, in condizioni di evidentissima illegittimità. (3-00966)

(14 maggio 2002)

(Sezione 4 — Modalità di erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni)

D) Interrogazione

D'AGRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in vigore della legge n. 142 del 1990 la formazione delle unioni era riservata ai

comuni di minore dimensione demografica, ossia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e prevedeva alla fine l'obbligo di fusione degli stessi;

il nuovo testo unico sulle autonomie locali ha eliminato, con l'articolo 32, entrambi i vincoli ed ha portato alla costituzione di unioni di comuni di medie e grandi dimensioni, con il risultato di avere le cosiddette « unioni di carta », il cui scopo è quello di ottenere consistenti contributi dallo Stato e dalle regioni;

in particolare, il decreto ministeriale 10 settembre 2000, n. 318, che stabilisce i criteri di ripartizione dei contributi statali destinati alle unioni dei comuni, privilegiando il criterio dell'entità demografica, ha di fatto snaturato i principi che avevano ispirato il legislatore a favorire la nascita dei comuni di piccole dimensioni;

inoltre, secondo la normativa vigente, le comunità montane sono unioni di comuni e, pertanto, partecipano anch'esse ai contributi, erogati con criterio demografico, previsti dal decreto ministeriale n. 318 del 2000, depauperando ulteriormente il fondo nazionale a favore delle unioni;

il continuo prosciugamento di risorse a favore delle « unioni di carta » pone in gravi difficoltà i piccoli comuni, che avevano trovato nell'istituto delle unioni uno strumento importante per assicurare nell'attuale contingenza risorse necessarie per garantire i servizi essenziali ai propri cittadini, nella prospettiva di una vera e propria fusione —

se non sia opportuno il ritorno all'originaria concezione dell'istituto delle unioni, privilegiando aggregazioni tra piccoli comuni per la gestione associata dei servizi e l'ammodernamento e la razionalizzazione delle realtà locali, in uniformità ai parametri europei;

se intenda promuovere una modifica del decreto ministeriale n. 318 del 10 settembre 2000, introducendo nuovi criteri per l'erogazione dei contributi che non privilegino l'entità demografica, che finora

ha favorito il nascere esplosivo e indiscriminato di unioni di comuni di medie e grandi dimensioni, disattendendo l'obiettivo della razionale fusione di piccoli comuni. (3-01410)

(25 settembre 2002)

(Sezione 5 – Fuoriuscita di greggio nella Val d'Agri in Basilicata)

E) Interrogazione

BLASI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

tra domenica 17 e lunedì 18 marzo 2002, una manovra sbagliata, o forse un incidente, all'interno del centro olii di Viggiano, nell'area della Val d'Agri in Basilicata, interessata ad un massimo sfruttamento di idrocarburi, ha causato la fuoriuscita di un rilevante quantitativo di greggio;

il greggio si è riversato nelle condotte di scarico che portano al depuratore gestito dal consorzio di bonifica dell'alta Val d'Agri;

a causa delle piogge insistenti di quei giorni, il depuratore non è riuscito a smaltire completamente il flusso di acque reflue, ha traboccato e, pertanto, una consistente quantità di petrolio è fuoriuscita dall'impianto di depurazione ed è finita nei canali di scolo, che portano al fiume Agri (si fa presente che il fiume Agri è vicinissimo al centro olii, circa 200 metri in linea d'aria);

il petrolio greggio è affluito anche in una vasca di raccolta del consorzio di bonifica utilizzata, generalmente, per usi irrigui in agricoltura —

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quando si sia verificato l'incidente, da cosa sia stata provocata la fuoriuscita del greggio dagli impianti del centro olii, quale sia il quantitativo di greggio